

Scheda tecnica

della Gilda degli Insegnanti

“Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”

Comparto Istruzione e Ricerca

L'Accordo è stato firmato il 2 dicembre 2020 all'ARAN da tutte le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca (Cisl-Fsur, Flc-Cgil, Fed. Uil Scuola Rua, SnalsConfasal, Fed. Gilda-Unams, Anief) e dalle Confederazioni di riferimento (Cisl, Cgil, Uil, Confasal, Cgs, Cisa).

Con delibera n. 20/303 del 17/12/2020, la Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a) della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ha valutato idoneo l'Accordo, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/01/2021 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/12/20A07403/sg>

L'Accordo attua le misure sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, indicando le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti minimi in caso di astensione dal lavoro.

Sono inoltre normati i tempi e le modalità per le procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, come previsto dal Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.

Rimangono escluse da quanto previsto nell'Accordo le astensioni dal lavoro per la difesa dell'ordine costituzionale e per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

L'accordo sottoscritto sostituisce l'allegato al CCNL 1998/2001, sottoscritto il 29 maggio 1999, per l'attuazione della legge 146/1990.

Sezione Scuola

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

L'istruzione scolastica è considerata tra i servizi pubblici essenziali (legge 146/1990, art. 1, c. 2, lettera d). Le norme dell'Accordo, quindi, si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, cioè a docenti, educativi, ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, ad esclusione dei Dirigenti scolastici (art. 5, CCNQ del 13 luglio 2016).

Nelle Istituzioni scolastiche ed educative in caso di sciopero sono da garantire le seguenti prestazioni indispensabili attraverso il personale indicato:

- attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (*docente, assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale*);
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (*collaboratore scolastico*);
- vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne (*collaboratore scolastico, educatore, infermiere*);
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (*assistente del reparto o laboratorio, eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati*);
- servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi preconfezionati (*cuoco e/o collaboratore scolastico*);

- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (*assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse*);
- attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame (*assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico e dei servizi, addetto alle aziende agrarie*);
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (*DSGA e/o assistente amministrativo*).

Protocollo d'intesa a livello di Istituzione scolastica tra Dirigente scolastico e sindacati rappresentativi

Ai sensi del Protocollo d'intesa tra Aran e Confederazioni sindacali del 31 maggio 2001, l'Accordo prevede, all'art. 3, cc. 2 e 3, che entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, cioè entro l'11 febbraio 2021, il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali rappresentative: Cisl-Scuola, Flc-Cgil, Fed. Uil-Scuola, Snals, Fed. Gilda-Unams e Anief stipulino un Protocollo d'intesa nel quale sia indicato il numero del personale scolastico necessario a garantire i servizi minimi in caso di sciopero ed i criteri di individuazione dei nominativi interessati. Tra i criteri vanno privilegiati la volontarietà e, in subordine, la rotazione.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative possono delegare alla firma i propri dirigenti sindacali delle singole istituzioni scolastiche.

Considerato il fatto che l'Accordo non ha introdotto novità di rilievo per quanto riguarda il numero e i criteri di scelta dei contingenti da garantire in caso di sciopero è possibile (ed è anche consigliato) utilizzare quanto già inserito nei contratti di istituto riguardo ai servizi minimi per definire il Protocollo d'intesa a livello di istituzione scolastica.

Con l'Accordo la materia delle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali viene espunta dai Contratti integrativi di Istituto e avocata alla trattativa tra Dirigente scolastico e OO.SS. rappresentative.

Sulla base del Protocollo firmato, ovvero dopo la scadenza dell'11 febbraio 2021 senza che vi sia stata la richiesta di apertura della sessione di contrattazione da parte delle OO.SS. rappresentative, il Dirigente scolastico emana un Regolamento per i contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili (servizi minimi essenziali) in caso di sciopero.

Nel caso di dissenso da parte delle OO.SS. in ordine alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa si dovranno attivare le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale (vedi art. 11, c. 2).

Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA, gli educatori di convitti o educandati o altre professionalità specifiche e solo indeterminate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

La comunicazione al Dirigente scolastico

In occasione di ogni sciopero il Dirigente scolastico **invita** in forma scritta (anche mail) tutto il personale della scuola a comunicare in forma scritta (anche mail) *"la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo"*. La comunicazione della decisione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga.

Il termine invita non configura l'obbligo da parte del personale scolastico di dichiarare la propria volontà di aderire o di non aderire allo sciopero. L'ulteriore opportunità di comunicare che non si è maturata alcuna decisione a riguardo dell'adesione va considerata allo stesso modo come un invito e non un obbligo.

Da considerare che se per ogni sciopero che sarà proclamato nella sezione scuola tutti i circa 1.200.000 tra docenti e ATA rispondessero all'invito dei Dirigenti scolastici, avremmo un enorme aggravio burocratico e le segreterie sarebbero sommerse di mail con uno spreco di tempo e risorse non indifferente.

Individuazione dei contingenti

Per ogni sciopero il Dirigente scolastico:

- indica i nominativi del personale in servizio da inserire nei contingenti previsti dal Protocollo d'intesa a livello di Istituzione scolastica (servizi minimi);
- comunica singolarmente agli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero i nominativi del contingente.

Coloro che sono stati inseriti nel contingente possono, entro il giorno successivo alla comunicazione confermare la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione. La sostituzione, se possibile, sarà accordata dal Dirigente scolastico, che lo comunica agli interessati entro le successive 24 ore.

Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA, gli educatori di convitti o educandati o altre professionalità specifiche e solo indeterminate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

Lo sciopero nella sezione Scuola

La proclamazione dello sciopero nella sezione Scuola è sottoposta ai seguenti vincoli:

- il primo sciopero di una qualsiasi vertenza non può durare più di un giorno;
- gli scioperi successivi al primo di una qualsiasi vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (se a ridosso dei giorni festivi un solo giorno);
- in concomitanza con le operazioni di iscrizione degli alunni queste dovranno comunque essere garantite in modo efficace e non potranno essere differite oltre il terzo giorno successivo alla scadenza fissata dalle disposizioni ministeriali;
- in concomitanza con gli scrutini non finali non devono comportare un differimento della conclusione delle operazioni superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- in concomitanza con gli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Quando non si può scioperare nella sezione Scuola

Nella sezione Scuola non possono essere proclamati scioperi:

- a tempo indeterminato;
- dal 1° al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Intervallo minimo tra una azione di sciopero e la successiva, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio/finale e sullo stesso bacino di utenza (nazionale, regionale, provinciale o locale) è fissato in dodici giorni liberi ivi incluso il preavviso.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale.

Scioperi brevi

Gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno (prima o ultima ora di lezione, non è consentita la formula alternativa). Le ore di sciopero devono essere comunicate alla proclamazione e sono computabili al fine del raggiungimento del tetto massimo della clausola sperimentale (5 ore di sciopero breve equivalgono a una giornata di sciopero).

Clausola sperimentale (art. 10, c. 6, lett. a)

Nel corso dell'anno scolastico non potranno essere superati i limiti di:

- 40 ore individuali nella scuola dell'infanzia e primaria (sono 8 giorni per ogni anno scolastico);
- 60 ore individuali nelle scuole secondarie di I e II grado (sono 12 giorni per ogni anno scolastico).

Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Sciopero virtuale

L'Accordo demanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca la definizione di tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali di ulteriori forme di astensione collettiva dal lavoro, con riferimento in particolare allo "sciopero virtuale".